

Pubblicato il 20/01/2025

N. 00032/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero **di** registro generale 268 del 2024, proposto da
Filippo Paolini, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Del Rosso,
con domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

contro

Comune di Balsorano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in
giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. 666/2023, emesso dal Giudice **di** Pace **di**
Avezzano in data 26 ottobre 2023 e divenuto definitivamente esecutivo in
data 20 gennaio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'articolo 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera **di** consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa
Rosanna Perilli;

Udito per il ricorrente l'avvocato Eleonora Del Rosso;

1. Con decreto ingiuntivo n. 666 del 26 ottobre 2023 il Giudice **di Pace di Avezzano** ha ingiunto al **Comune di Balsorano** di pagare, in favore del ricorrente, la somma **di** euro 4.000,00 (quattromila/00), gli interessi legali dalla domanda e le spese **di** lite (pari a euro 473,00 per competenze professionali, euro 76,00 per spese e contributo unificato) oltre accessori.

A seguito della notificazione del decreto ingiuntivo, perfezionatasi per il debitore in data 31 ottobre 2023, il **Comune di Balsorano** non ha proposto opposizione, per cui il Giudice **di Pace di Avezzano**, con decreto del 20 gennaio 2024, ne ha dichiarato l'esecutorietà ai sensi dell'articolo 647 del codice **di** procedura civile.

1.1. Con ricorso notificato il 16 luglio 2024 e depositato il 29 luglio 2024, il ricorrente, lamentando il mancato pagamento delle somme oggetto **di** ingiunzione, ha domandato l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice **di Pace di Avezzano** n. 666 del 26 ottobre 2023, divenuto definitivamente esecutivo.

Il ricorrente ha altresì domandato la nomina **di** un commissario *ad acta*, affinché provveda, in caso **di** perdurante inadempimento dell'amministrazione debitrice oltre il termine assegnatole, al pagamento **di** quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo.

1.2. Il **Comune di Balsorano**, al quale il ricorso è stato notificato all'indirizzo PEC info@pec.comune.balsorano.aq.it, non si è costituito in giudizio.

1.3. Con ordinanza collegiale n. 539 del 16 dicembre 2024, il Tribunale, al fine **di** valutare l'ammissibilità del ricorso, ha ordinato al ricorrente **di** produrre in giudizio la copia del decreto ingiuntivo, corredata del decreto **di** esecutorietà, notificata al **Comune di Balsorano** in data 24 gennaio 2024.

1.4. Il ricorrente ha provveduto all'incombente istruttorio.

1.5. Alla camera **di** consiglio del 15 gennaio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.2. Sussistono, nel caso **di** specie, tutti i presupposti, previsti dall'articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo, per ordinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice **di** Pace **di** Avezzano n. 666 del 26 ottobre 2023, ossia:

a) il perdurante inadempimento dell'amministrazione debitrice delle somme **di** denaro oggetto **di** ingiunzione; a tal proposito, il Collegio rileva che la parte ricorrente ha evaso l'onere probatorio posto a suo carico mediante l'allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'amministrazione debitrice, la quale non ha provveduto a costituirsi in giudizio per allegare, a sua volta, le circostanze relative all'avvenuto adempimento, totale o parziale;

b) l'acquisizione dell'efficacia **di** giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto, a seguito della dichiarazione **di** esecutività pronunciata dal Giudice **di** Pace **di** Avezzano in data 20 gennaio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 647 del codice **di** procedura civile;

c) il verificarsi della condizione **di** procedibilità dell'azione esecutiva prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con l'avvenuto decorso del termine dilatorio **di** centoventi (120) giorni dal perfezionamento, per l'amministrazione debitrice della somma **di** denaro oggetto **di** condanna, della notificazione del decreto ingiuntivo presso la sede legale dell'ente intimato, perfezionatasi in data 24 gennaio 2024.

2.3. Il ricorso deve perciò essere accolto e, per l'effetto, il Collegio afferma l'obbligo del **Comune di Balsorano di** dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo del Giudice **di** Pace **di** Avezzano n. 666 del 26 ottobre 2023, nel termine **di** trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione

della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.

2.4. In caso **di** inutile decorso del predetto termine e dietro semplice richiesta della parte ricorrente, il Tribunale provvederà a nominare un commissario *ad acta*, il quale, a spese dell'amministrazione inadempiente, adotterà ogni misura necessaria ad assicurare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.

2.5. Le spese **di** lite seguono la soccombenza del **Comune di Balsorano** e sono liquidate, in favore della parte ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso nei sensi e nei termini **di** cui in motivazione e, per l'effetto:

- ordina al **Comune di Balsorano di** dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo del Giudice **di** Pace **di** Avezzano n. 666 del 26 ottobre 2023, nel termine **di** trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore;
- riserva la nomina del commissario *ad acta* all'eventuale persistenza dell'inadempimento dell'amministrazione debitrice oltre il predetto termine, da comunicare a cura della parte ricorrente;
- condanna il **Comune di Balsorano** a rifondere al ricorrente le spese **di** lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera **di** consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO